|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 32**  **Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.**  **Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.** | **art. 36**  **Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.**  **La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.**  **Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.** |
| **Art. 33**  **La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare** | **art. 37**  **La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.      Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.**  **La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.      La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.** |
| **Art. 34**  **Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.**  **I lavoratori in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.**  **All’assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.** | **art. 38**  **Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale**.  **I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.**  **Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.**  **Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.      L'assistenza privata è libera.** |
| **Art. 35**  **L'organizzazione sindacale è libera.**  **Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.**  **I sindacati registrati hanno personalità giuridica.**  **Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie** | **art. 39**  **L'organizzazione sindacale è libera.**  **Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.**  **E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.      I sindacati registrati hanno personalità giuridica.**  **Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.** |